

ALBO GESTORI AMBIENTALI: AGGIORNATA LA DISCIPLINA DEL RESPONSABILE TECNICO

L'Albo gestori ambientali ha recentemente pubblicato una Deliberazione, la n. 6 del 26 novembre 2025, con cui **ha riunito in un unico documento la disciplina sul Responsabile tecnico**, accorpando e sostituendo numerose disposizioni previgenti in materia, **al fine di eliminare sovrapposizioni normative e semplificare il quadro regolatorio**.

In particolare, la Delibera disciplina in modo puntuale:

- i **requisiti minimi** per l'accesso alla qualifica di RT;
- le **forme di esperienza professionale riconosciute** (es. esperienza come legale rappresentante, come direttore tecnico, o in affiancamento);
- la struttura delle **verifiche di idoneità**, sia iniziali che di aggiornamento, con regole precise su iscrizione e punteggi;
- le **modalità di svolgimento delle verifiche** (che possono avvenire in modalità digitale o cartacea);
- la **validità temporale dell'idoneità**, fissata in cinque anni;
- le **condizioni e le modalità per la richiesta di dispensa dalle verifiche di idoneità**.

Sotto quest'ultimo profilo, la Delibera ribadisce che il **legale rappresentante dell'impresa** che abbia ricoperto questo ruolo per **almeno tre anni consecutivi**, nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo, **possa assumere il ruolo di Responsabile Tecnico senza dover sostenere la verifica di idoneità**. La Delibera, inoltre, estende al legale rappresentante dispensato dalle verifiche di idoneità il requisito del diploma di scuola media superiore di secondo grado. La Deliberazione, che si compone di 12 articoli e 8 allegati, **entrerà in vigore il 2 gennaio 2026**, con conseguente abrogazione delle precedenti deliberazioni in materia.

Infine, si segnala che, sul sito dell'ANGA, è stato pubblicato anche il calendario delle verifiche per il Responsabile Tecnico per l'anno 2026.

RENTRI: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MASE SUL FIR DIGITALE

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha reso disponibili alcuni chiarimenti sulla emissione e gestione del FIR Digitale che, **a partire dal 13 febbraio 2026, sarà obbligatorio esclusivamente per gli operatori tenuti all'iscrizione al RENTRI**.

Si ricorda che **le imprese edili sono obbligate ad iscriversi al RENTRI** – e quindi alla tenuta digitale del FIR e del Registro di carico e scarico – **solo nel caso in cui dalla loro attività deriva la produzione di rifiuti pericolosi**. In caso di **produzione esclusiva di rifiuti non pericolosi**, invece, per le imprese edili **resta consentita la gestione del FIR in modalità cartacea**.

I chiarimenti sono disponibili nella sezione "Supporto" del portale RENTRI e si riferiscono in particolare a:

- **Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR).**
- **Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR).**
- **Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione.**
- **FIR cartaceo o digitale (xFIR) - modalità di adempimento.**
- **Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR).**
- **Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI.**
- **Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI.**

Per un maggiore approfondimento sugli ulteriori temi trattati si rimanda alla sezione "Nuove schede informative" del RENTRI.



END OF WASTE: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MASE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato due importanti risposte a interpello che chiariscono alcuni **aspetti applicativi del nuovo D.M. 28 giugno 2024, n. 127** – relativo alla cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione e per altri rifiuti minerali – **tra cui la possibilità di svolgere l'attività di miscelazione nell'ambito dei processi di recupero**.

Con interpello n. 190663 del 15 ottobre 2025, il MASE chiarisce che **la miscelazione dei rifiuti ammessi dal DM Inerti non richiede una specifica autorizzazione aggiuntiva, risultando già consentita nell'ambito del processo di lavorazione finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato**. Ciò in quanto le fasi meccaniche di tale processo – successive alla messa in riserva – sono elencate dal decreto solo a **titolo non esaustivo** (ad esempio frantumazione, vagliatura, separazioni). Pertanto, il fatto che l'attività di miscelazione non sia riportata nel suddetto elenco non ne esclude la praticabilità, **purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento** e, quindi, quando l'attività:

- **riguarda esclusivamente i rifiuti ammessi dal DM 127/2024** (ossia quelli elencati nella Tabella 1, punti 1 e 2 dell'Allegato 1);
- **non compromette la qualità né la conformità ai requisiti previsti dal regolamento**.

In questo senso, il Ministero precisa che **l'obbligo di mantenere separate le diverse tipologie di rifiuti in ingresso durante la fase di messa in riserva (R13), ha la sola finalità di evitare miscelazioni con materiali non ammessi e di preservare le caratteristiche del rifiuto ai fini del successivo recupero**.

Con il secondo interpello, n. 204986 del 3 novem-



bre 2025, il MASE – tra le varie questioni affrontate – ha fornito anche un chiarimento specifico sulla possibilità di **unire distinti lotti di aggregato recuperato**.

L'allegato 1, lettera c), del D.M. Inerti prevede che **"durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Non vengono invece fornite indicazioni in merito a un'eventuale miscelazione di lotti di aggregato recuperato effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi"**.

Pertanto, secondo il MASE, un'eventuale unione di più lotti può essere consentita esclusivamente qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- **è effettuata tra materiali per i quali sia già stata verificata la cessazione della qualifica di rifiuto;**
- **riguarda lotti destinati al medesimo scopo specifico;**
- **il prodotto ottenuto da tale attività rispetta i requisiti prestazionali e ambientali previsti per tale utilizzo.**

Con riferimento alle autorizzazioni "caso per caso", invece, il MASE chiarisce che le condizioni specifiche per la gestione dei lotti devono essere individuate dall'Autorità competente al rilascio dell'atto autorizzativo.

SUOLO, AL VIA IL MONITORAGGIO EUROPEO

“Mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050”: è questo l’obiettivo che l’Unione Europea intende conseguire con la **Direttiva 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo del 12 novembre 2025**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 26 novembre scorso per far sì che i suoli UE possano fornire servizi ecosistemici, prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare (art. 1).

Per fare questo, la Direttiva (art. 1):

- istituisce un **sistema di monitoraggio e valutazione della salute dei suoli** per tutti gli Stati membri;
- prevede alcuni **principi per la resilienza e la mitigazione del consumo di suolo**;
- introduce alcune norme in materia di **gestione dei siti contaminati**.

L’ANCE ha svolto una intensa azione di sensibilizzazione sia in sede europea, sia in sede nazionale per garantire una normativa equilibrata e senza impatti sulla pianificazione territoriale ed urbanistica vigente.

Di seguito i principali contenuti di interesse del settore.



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA SALUTE DEL SUOLO

Ai fini dell’istituzione del nuovo sistema di monitoraggio, gli Stati dovranno suddividere il proprio territorio in **Distretti del suolo**, sotto la responsabilità di **una o più autorità competenti ed Unità di suolo**, sulla base dell’estensione geografica dei distretti del suolo stabiliti, del tipo di suolo e delle categorie di uso del suolo (articoli 4 e 5).

Il nuovo quadro di monitoraggio riguarderà, da un lato, **la salute del suolo** e, dall’altro, **lo stato della sua impermeabilizzazione e rimozione** (art. 6), intendendosi per tali rispettivamente.

- **«impermeabilizzazione del suolo»**: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile (art. 3, n. 18);
- **«rimozione del suolo»**: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un’area (art. 3, n. 20).

RESILIENZA DEL SUOLO

Di particolare interesse l’**art. 12** che contiene una serie di **principi di mitigazione del consumo di suolo**. Nello specifico, **gli Stati membri, fatta salva la loro autonomia per quanto riguarda la pianificazione territoriale**, dovranno provvedere affinché, **“in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo o di nuova rimozione del suolo che rientrano nel consumo di suolo, siano rispettati**

i seguenti principi all’opportuno livello territoriale all’interno del rispettivo territorio:

- a) evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici**, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:
 - i) **ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall’impermeabilizzazione del suolo e dalla rimozione del suolo**, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti;
 - ii) **selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima**, in particolare le aree con suoli pesantemente degradati, come i siti dismessi (brownfields); e
 - iii) **effettuare l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sul suolo**, in particolare proteggendo i suoli circostanti o mantenendo l’impermeabilizzazione del suolo il più possibile reversibile;
- b) cercare di compensare in misura ragionevole la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici**, anche mediante il rendimento generato dai servizi ecosistemici, incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione delle zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo”.

GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI

La Direttiva dedica ampio spazio anche alla gestione dei siti contaminati e all’individuazione di quelli potenzialmente contaminati (Capo IV). In particolare, viene previsto che gli Stati membri, entro il 17 dicembre 2029, definiscano un **approccio graduale e basato sul rischio** per quanto riguarda:

- a) l’individuazione dei siti potenzialmente contaminati (articolo 14);
- b) l’analisi dei siti potenzialmente contaminati (articolo 15);
- c) la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati (articolo 16).

Gli Stati membri dovranno, quindi, dapprima stabilire un elenco delle attività potenzialmente contaminanti, procedere ad una ricognizione dei siti potenzialmente contaminati e creare un registro degli stessi, che andrà aggiornato sistematicamente e dovrà riportare anche l’elenco di quelli contaminati.

Sotto il profilo procedurale, ciascuno Stato dovrà definire termini, regole e priorità delle analisi da svolgere per verificare l’effettiva contaminazione dei siti potenzialmente contaminati e, per quanto riguarda quelli contaminati, dovrà determinare cosa rappresenta un rischio “inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente” e la metodologia per la valutazione del rischio stesso.

Come più volte ribadito nel testo della Direttiva, l’obiettivo da perseguire è quello di mantenere a livelli accettabili i rischi per la salute umana e per l’ambiente, **tenendo conto dei costi, dei benefici, dell’efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle diverse opzioni disponibili**.

CAM EDILIZIA, PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 24 novembre 2025 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. **Dal 2 febbraio 2026** i nuovi Cam diventeranno obbligatori nei contratti pubblici di progettazione e lavori, sostituendo definitivamente quelli del 2022. Il provvedimento introduce un quadro più dettagliato, aggiornato al Codice dei contratti 2023, con novità che riguardano progettazione, prodotti da costruzione e personale di cantiere.

Il nuovo decreto introduce novità anche per quanto riguarda la **gestione dei rifiuti e i criteri ESG**. Il decreto, innanzitutto, introduce e disciplina due nuovi documenti relativi alla gestione dei rifiuti, ossia il **“Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D”** (cap. 2.5.4) e il **“Piano di gestione dei rifiuti di cantiere”** (3.1.1).

Il primo, in particolare, è di competenza del progettista e deve contenere specifiche informazioni attinenti alla fase di cantiere, tra cui l’individuazione delle tipologie di rifiuto che si presume di produrre con le relative quantità, la definizione dei potenziali rifiuti pericolosi e criticità ambientali connesse alla loro gestione, la descrizione dell’organizzazione del deposito temporaneo in cantiere, l’elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale, nonché una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti etc..

Il **Piano di gestione dei rifiuti di cantiere**, invece, deve essere redatto dall’impresa appaltatrice nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni fornite in sede di progettazione e dovrà includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata delle percentuali di rifiuti conferiti effettivamente ad impianti di recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento del target del 70% di rifiuti da avviare a recupero.

Riguardo ai **capitoli relativi agli aspetti ESG** (2.6.4 e 3.2.5), i nuovi CAM – in linea con quanto richiesto dall’ANCE – rendono il criterio il **più ampio possibile**, al fine di far rientrare al suo interno il **maggior numero di attestazioni di conformità ESG**.

Il nuovo testo, infatti, oltre a chiarire maggiormente cosa debba contenere l’attestazione di conformità, specifica che questa attestazione debba essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, senza fare riferimento a servizi specifici di attestazione, che potevano invece limitare la portata del criterio.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ: OSSERVATORIO NORMATIVO REGIONALE

Il documento contiene una raccolta degli ultimi provvedimenti normativi regionali in materia ambientale, suddivisi in base agli argomenti trattati, con focus su quelli che hanno ad oggetto la gestione dei rifiuti, le attività di bonifiche e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento, da parte degli operatori, dei vari procedimenti ambientali.